

## BILANCIO

---

### **Nota: operazioni con parti correlate e accordi non risultanti dallo S.P.**

di Federica Furlani

La **nota integrativa**, che costituisce parte integrante del bilancio d'esercizio, presenta la funzione di fornire **informazioni integrative, esplicative e complementari** dei dati presenti nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Nell'ambito della sua funzione informativa, i **punti n. 22-bis e 22-ter dell'art. 2427, comma 1, Cod. Civ.**, dedicato appunto al contenuto della nota integrativa, prevedono la necessità, per tutte le società, a prescindere dalla forma del bilancio (ordinaria o abbreviata) di fornire nella Nota integrativa le informazioni relative:

*22-bis) alle **operazioni con parti correlate**, precisando l'**importo** dell'operazione intervenuta, la **natura** del rapporto e **ogni altra informazione** necessaria per la comprensione del bilancio qualora l'operazione risulti rilevante e non sia stata effettuata alle normali condizioni di mercato.*

*Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;*

*22-ter) alla **natura e all'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale**, con l'indicazione dell'**effetto patrimoniale, finanziario ed economico**, sempreché i rischi ed i benefici da essi derivanti siano significativi e la loro indicazione sia necessaria al fine di valutare la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico della società.*

*Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22-bis e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di "strumento finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair value", "parte correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente accettato" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.*

Con tali informazioni si completano le notizie desumibili dai prospetti di bilancio e dalla nota integrativa relative ad operazioni o accordi rispetto ai quali le altre disposizioni esistenti potrebbero non consentire di avere un quadro completo dei rischi e benefici ad essi associati.

Il punto 22-bis dell'art. 2427 prevede in particolare l'inserimento nella nota integrativa dell'indicazione circa le **operazioni poste in essere con altri tipi di parti correlate**, oltre a

quanto già previsto per imprese collegate, controllate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

Tale informativa è motivata dal fatto che **le operazioni con parti correlate possono non essere effettuate alle stesse condizioni applicate alle operazioni intercorrenti con parti indipendenti**, con conseguente influenza sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.

L'obbligo di informativa sussiste non per tutte le transazioni, ma solo per quelle che siano:

- **rilevanti**
- **non concluse alle normali condizioni di mercato**, secondo la definizione data dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 173/2008, che ha introdotto i numeri 22-bis e 22-ter nell'ambito dell'art. 2427 Cod. Civ.: *“per normali condizioni di mercato non dovrebbero essere considerate solo quelle attinenti al prezzo dell'operazione e ad elementi ad esso connessi (ad esempio condizioni e modalità di pagamento), ma anche le motivazioni che hanno condotto alla decisione di porre in essere l'operazione e a concluderla con parti correlate anziché con terzi”*.

Con riferimento alla **definizione di parte correlata**, l'art. 2427 Cod. Civ. rimanda a quanto stabilito dai **principi contabili internazionali**.

Lo IAS 24 stabilisce quindi che **una parte è correlata rispetto all'impresa che redige il bilancio se:**

1. direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, la parte **controlla l'impresa, né è controllata o è soggetta al controllo congiunto** (incluse le entità controllanti, controllate e consociate), oppure detiene una partecipazione nell'impresa che gli permette di esercitare un'influenza notevole, oppure ha il controllo congiunto dell'impresa;
2. la parte è una **collegata**;
3. la parte è una **joint-venture** in cui l'impresa è una partecipante;
4. la parte è uno dei **dirigenti con responsabilità strategiche dell'impresa o della sua controllante**: trattasi di soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'impresa;
5. la parte è uno **stretto familiare** (figli, convivente, figli del convivente, persone a carico del soggetto o del convivente) di uno dei soggetti di cui ai punti a) o d);
6. la parte è **un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole** da uno dei soggetti di cui ai punti d) o e), ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente una quota significativa dei diritti di voto;
7. la parte è un **fondo pensionistico per i dipendenti dell'impresa**, o di qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Sempre lo IAS 24 identifica alcune **fattispecie che non rappresentano** invece **necessariamente parti correlate** in senso stretto:

- due imprese che hanno in comune un amministratore o un altro dirigente con responsabilità strategiche;
- due partecipanti per il solo fatto di detenere il controllo congiunto in una joint venture;
- finanziatori, sindacati, imprese di pubblici servizi, agenzie e dipartimenti pubblici, solo in relazione a normali rapporti d'affari con l'impresa;
- un cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente con il quale l'impresa effettua un rilevante volume d'affari, con riferimento alla dipendenza economica che ne deriva.

Per quanto riguarda invece il **punto 22-ter**, la nota integrativa deve contenere le informazioni relative alle **operazioni fuori bilancio**, ovvero operazioni, atti, accordi, ... non risultanti dallo stato patrimoniale, che possono esporre la società a rischi o benefici, la cui conoscenza è indispensabile per un'adeguata valutazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

**Esempi di operazioni fuori bilancio** sono ad esempio:

- disposizioni per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti di *factoring* pro solvendo;
- accordi combinati di vendita e riacquisto;
- disposizioni in merito al deposito di merci;
- disposizioni di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o meno della merce;
- intestazioni patrimoniali tramite società fiduciarie e *trust*;
- beni impegnati;
- disposizioni di *leasing* operativo;
- *outsourcing* e altre operazioni analoghe;
- attività *off-shore* destinate a perseguire obiettivi economici, legali, fiscali e contabili,

Per tali accordi è richiesta **l'indicazione della natura e dell'obiettivo economico**, con la specifica descrizione degli effetti patrimoniali, finanziari ed economici da essi indotti, a condizioni che i rischi e i benefici che da essi derivano siano significativi.